

# LE NUOVE COMPLESSITA' DELLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA (LEGGE 59/97 E DLGS 165/01)

COSA FA UN DS E LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA:

Incarichi a personale interno (FIS, altri ruoli ecc.)  
Nomine conferimento e contratti di supplenza  
Avvisi pubblici, appalti, acquisti, bandi di gara e contratti per esterni  
Sicurezza (piani emergenza, DVR, incarichi, controlli, ecc.)  
Trasparenza, accesso civico, privacy  
Contenzioso - graduatorie  
Contenzioso - contratti  
Gestione del personale (e provvedimenti disciplinari)  
Piani di lavoro, turni, distribuzione fra plessi, assegnazione classi  
Trasferimenti, pensionamenti, aspettative  
Bilancio, contributi, finanziamenti ecc.  
Attuazione PSND, PON, e progetti vari  
Rappresentanza esterna (conferenze servizio, convegni, seminari, formazione)  
Monitoraggi MIUR, USR, UST – rapporto con USR, UST, MIUR  
Rapporti istituzionali con altri enti: AUSL, Polizia, Vigili del Fuoco, Comune, Provincia, ecc.  
Rav, PDM, PTOF, rendicontazione sociale

IN CONCRETO:

che lo si chiami preside o dirigente, il fatto è che i suoi compiti sono diversi da quelli di 20 anni fa

IN CONCRETO:

Non è possibile immaginare che abbia anche il tempo per quello che si faceva 20 anni fa.  
Quindi?



# Il middle management

Iscrizioni, formazione classi, inserimento alunni H, DSA, BES, alunni stranieri

DSA e BES, assistenza ai PDP, inclusione

Progetti attività culturali legalità PON

Organizzazione viaggi e uscite didattiche

Organizzazione orario classi e docenti, IDEI

Percorsi per le competenze trasversali e orientamento, leFP per i professionali,  
ITS e IFTS per i tecnici

Organizzazione laboratori, rete di istituto, digitalizzazione della scuola

Documentazione didattica (modelli, verbali, pof di classe ecc.)

Autovalutazione e formazione del personale



# I nuovi campi d'azione del docente:

Disciplinare – in toto (dpr 235/07), sia a livello individuale che collegiale

Coordinamento, anche “amministrativo”, nella classe

Organizzativo, nella classe, nel dipartimento di materia

Referente ESCLUSIVO per i genitori, anche sulle informazioni(vedi CCNL art. 29)

Gestione autonoma, anche amministrativa, di progetti, PON e altre attività

Raccordarsi al sistema della propria scuola ovvero avere consapevolezza della complessità

“No man is an island” (J. Donne): ciò è vero più che mai nella realtà complessa della scuola attuale, persino per semplice uso di un’aula fuori dagli orari ordinari



# IL QUADRO NORMATIVO

tre fonti principali:

Testo Unico, CCNL scuola, normativa relativa a Pubbliche Amministrazioni

diritti (es. ferie festività permessi malattia ecc.): CCNL artt. 15-19

Normativa della PA: dlgs 165/01, dlgs 33/13, dlgs 50/16, linee guida ANAC, GDPR 679/16, ecc.

organi collegiali, ordinamento della scuola, disciplinare docenti: TU 297/94

Disciplinare - doveri verso gli studenti: DPR 235/07

valutazione: DPR 122/09



# IL QUADRO NORMATIVO

## articolo 29 del CCNL: attività funzionali all'insegnamento

A1. L'attività funzionale all'insegnamento comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:

- a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
- b) alla correzione degli elaborati;
- c) ai rapporti individuali con le famiglie.

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

- a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
- b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
- c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.

5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.



# RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE

RESPONSABILITÀ PREVISTA DALL'ART.2048 COMMA 2 DEL C.C.

CCNL ART.42 COMMA 5 DEL 14/08/'95;

art.25 del D.LGS.165/2001;

DPR n.275/'99;

DPR 235/07 sulla gestione della disciplina verso gli alunni/e

TESTO UNICO N.297/94( art.10 lett.a) e dlgs 165/01 e 81/08

IN CUI SI PREVEDE CHE IL DS DEVE STABILIRE LE MODALITÀ PER LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE L'INGRESSO E LA PERMANENZA NELLA SCUOLA, NONCHÉ DURANTE L'USCITA DELLA MEDESIMA. ALL'ART.29,COMMA 5 DEL CCNL SCUOLA 2006/2009 «PER ASSICURARE L'ACCOGLIENZA E LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI,GLI INSEGNANTI SONO TENUTI A TROVARSI IN CLASSE 5 MINUTI PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI E AD ASSISTERE ALL'USCITA DEGLI ALUNNI».

Il dovere di vigilanza gravante sui docenti ai sensi dell'art. 2048 c.c. va inteso in senso non assoluto, ma relativo, "dovendo correlarsi il suo contenuto e i suoi limiti , in particolare, all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto " Se, quindi, la sorveglianza , "deve assumere il massimo grado di efficienza nelle classi inferiori" al contrario, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti con l'avvicinamento degli alunni all'età del pieno discernimento, essendo necessario correlare il contenuto e l'esercizio del dovere di vigilanza "in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione" degli alunni.



## Il personale ausiliario

ha le sue responsabilità di sorveglianza e vigilanza sugli alunni, CCNL scuola

Tabella A dei profili ATA, con compiti di **accoglienza** e di **sorveglianza all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi, deve controllare le uscite di sicurezza. Accoglie gli alunni** nei periodi antecedenti e successivi all'orario delle attività Didattiche, vigila durante la ricreazione compresa l'ordinaria vigilanza e assistenza durante il pasto nelle mense scolastiche e collabora con i docenti anche dopo il termine dell'orario delle lezioni.

- Per quanto suddetto i collaboratori scolastici devono vigilare eventuali alunni che non siano stati presi in consegna dai genitori. In tale circostanza il docente consegna il bambino ai collaboratori che hanno l'obbligo della vigilanza fino all'arrivo del genitore



## La responsabilità genitoriale

non viene meno neanche quando i figli sono affidati a terzi (scuola e insegnanti). L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando..

Art. 30 della Costituzione "E' dovere e diritto dei genitori (mantenere, istruire ed) educare i figli". Art. 147 del Codice Civile prevede "(...)'obbligo di (mantenere, istruire ed) educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli."

### IN COSA CONSISTE L'EDUCAZIONE

Il dovere dei genitori di educare i figli minori non consiste solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare.(Cass.Civ.- Sent. 28/08/2009)

Essi devono svolgere una costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale. (Cass. Civ.-Sent. 22/04/2009)

Se l'onere probatorio circa l'assenza di colpa nella vigilanza si attenua con il crescere dell'età del minore, al contrario, i doveri educativi permangono costanti nel tempo.



## VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITA' SPORTIVA

**Non è responsabile il docente** se il minore scivola da un'altalena adatta all'età a causa di un movimento erroneo imprevedibile;  
**è responsabile il doc.in caso di caduta da uno scivolo provocata dalla spinta di un compagno** perché **il gesto,anche se repentino,era prevedibile**,in quanto l'esperienza quotidiana deve far prevedere gesti imprudenti da parte degli alunni.

- La Corte di cassazione ha ritenuto la responsabilità a carico della scuola in quanto non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione motoria una partita di calcetto ma è altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro alunno impegnato nella partita e che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto(sentenza n.16261 del 2012).

Inoltre **la Corte dei Conti ha ritenuto che la mancanza di direttive organizzative da parte di un docente presente sul posto sull'uso di uno scivolo** durante l'ora di ricreazione,desumibile dalla presenza non consentibile di più alunni contemporaneamente sulla sommità della scala e la mancata previsione della sua pericolosità,integrano gli estremi di **una colpa grave** perché connessa ad un obbligo che,per natura e rischio in se nel gioco fatto praticare,esige un impegno ed un' attenzione intensa.



## Vigilanza durante l'intervallo

Poiché fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, i docenti devono porre in atto misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. Per l'intervallo deve esistere un piano di sorveglianza. Il docente non è responsabile solo se ,pur essendo presente, l'evento è stato repentino e fortuito. La giurisprudenza afferma che costituisce una ipotesi di colpa grave quando non c'è adeguata sorveglianza.

L'obbligo della sorveglianza si protrae - per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'istituzione scolastica (Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074, ) e quindi - dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita, compreso anche il tempo dell'eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa , se organizzato in proprio dall'istituto.



## **ALLONTANAMENTO DEL DOCENTE DALLA CLASSE.**

LA CORTE DEI CONTI (03/04/89 N. 63) HA RITENUTO CHE DEBBA ESSERE ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE QUANDO L'ALLONTANAMENTO DALLA CLASSE E L'AFFIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA AL COLL. SCOL. È STATA CONTENUTA NEL TEMPO E NON DETERMINATA DA FUTILI MOTIVI, MA DA UNO STATO DI MALESSERE IMPROVVISO (VALIDO MOTIVO). DA QUI LA CORTE HA RITENUTO CHE LA SOLA INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO NON È SUFFICIENTE DI PER SÉ AD INTEGRARE GLI ESTREMI DELLA COLPA GRAVE, DOVENDO CON LA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO CONCORRERE CONCRETI ELEMENTI DI FATTO DAI QUALI SI POSSA DESUMERE LA GRAVITÀ DELL'IMPRUDENZA, DELL'IMPERIZIA O DELLA TRASCURATEZZA.

## **VIAGGIO DI ISTRUZIONE**

CONTROLLO E VIGILANZA MASSIMA DURANTE IL VIAGGIO D'ISTRUZIONE PERCHÉ È ASSIMILATO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA. PER LA CORTE DI CASSAZIONE GLI INSEGNANTI HANNO L'OBBLIGO DI VERIFICARE LA SICUREZZA DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

« OBBLIGO DI DILIGENZA PREVENTIVO » E DI EFFETTUARE

« CONTROLLI PREVENTIVI » DELLE STANZE IN CUI ALLOGGIANO I RAGAZZI COSÌ SI INSTAURA UN VINCOLO NEGOZIALE

CHE IMPONE AI DOC. DI VIGILARE SULL'INCOLUMITÀ DEGLI ALUNNI PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO PUNTANDO SULLA PREVENZIONE E NON A PUNTARE SULLA REPRESSIONE DEI COMPORTAMENTI INADATTI. I DOC. NON HANNO RESPON. SE HANNO PROVE DI AVER ADOTTATO LE OPPORTUNE MISURE DISCIPLINARI E DI NON AVER POTUTO IMPEDIRE IL FATTO.

I GENITORI RESTANO RESPONSABILI DEL COMPORTAMENTO SCORRETTO ANCHE IN GITA ES. RIPOSO NOTTURNO NON RISPETTATO DALL'ALUNNO IL CUI EVENTUALE ILLECITO PUÒ DERIVARE DA UNA CULPA IN EDUCANDO. AI DOC. NON PUÒ ESSERE RICHiesto DI NON DORMIRE TUTTA LA NOTTE.



# **USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE**

**LA LEGGE 4/12/2017,N.172 HA ATTRIBUITO AI GENITORI LA FACOLTÀ DI AUTORIZZARE LA SCUOLA A CONSENTIRE L'USCITA AUTONOMA DEL PROPRIO FIGLIO MINORE DI 14 ANNI DA SCUOLA SENZA ACCOMPAGNATORI.**

**L'AUTORIZZAZIONE ESONERA IL PERS. SCOLASTICO DALLA RESPONSABILITÀ CONNESSA ALL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI VIGILANZA.**

**I GENITORI O TUTORI POSSONO AVVALERSI O MENO DI QUESTA POSSIBILITÀ; SE SI AVVALGONO DEVONO CONSEGNARE ALLA SCUOLA UNA DOCUMENTAZIONE SCRITTA, DATATA E SOTTOSCRITTA. SE I TUTORI NON SI AVVALGONO DELL'AUTORIZZAZIONE IN TEMA DI VIGILANZA SUI MINORI, NON CAMBIA NULLA, COSÌ LA SCUOLA E IL PERSONALE DEVONO GARANTIRE L'OBBLIGO DI VIGILANZA SECONDO LE NORME IN VIGORE.**

COMPITI DIRETTI DI SORVEGLIANZA SUGLI ALUNNI NON SONO PRESENTI NEL PROFILO DEL D.S. MA GRAVANO COMPITI DI ORGANIZZAZIONE E DI CONTROLLO SECONDO IL D.L.VO N.165/2001 ED È TENUTO A GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA SCUOLA ATTRAVERSO L'ELIMINAZIONE DI QUALSIASI FONTE DI RISCHIO. IL D.S. PUÒ ESSERE CIVILMENTE RESPONSABILE SE NON HA PROVVEDUTO AD ELIMINARE FONTI DI PERICOLO, ALLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ORDINATO AFFLUSSO DEGLI STUDENTI IN INGRESSO E IN USCITA, AD ORGANIZZARE L'AVVICENDAMENTO DEGLI INSEGNANTI NELLE CLASSI, A DISCIPLINARE IL CONTROLLO DEGLI STUDENTI NEGLI INTERVALLI, NELLE MENSE ECC..



## RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL DOCENTE: NOVITA' CCNL 161-8

Nel nuovo contratto della scuola 2016/2018(ipotesi firmata 9 febbraio 2018) si evince la “responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo”. Troviamo il tema legato alle sanzioni disciplinari del personale docente nell’art.29(entro luglio 2018 infrazioni disciplinari e relative sanzioni)

- Sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
- a)atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale , anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti
- b)dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale.
- Integrazione all’art.498 comma 1 del d.lgs.n.297 del 1994(capo IV TESTO TESTO UNICO) cui sono aggiunte le lettere g e h.



## **CASI GRAVI: COME COMPORTARSI?**

- | FURTI O DANNEGGIAMENTI ANONIMI
- | ALLONTANAMENTO VOLONTARIO
- | BULLISMO E CYBERBULLISMO
- | MOLESTIE O VIOLENZE DA PARTE DI TERZI ESTERNI A SCUOLA
- | MOLESTIE O VIOLENZE DA PARTE DI PERSONALE SCOLASTICO
- | VIOLAZIONE REGISTRI ELETTRONICI O PC



# Reati contro il personale docente

- **Reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.)**
- La norma punisce chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio.



# Reati contro il personale docente

- **Reati: resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.)**
- La norma punisce chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto dell'ufficio o servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestino assistenza.



# Reati contro il personale docente

- **Reati: interruzione di ufficio o servizio pubblico**
- **(art. 340 c.p.)**
- La norma punisce chiunque, fuori dai casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.



# Reati contro il personale docente

- **Reati: oltraggio a pubblico ufficiale**
- **(art. 341 bis c.p.)**
- La norma punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.
- Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato
- interamente il danno, mediante risarcimento di esso
- sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.



# Reati perseguibili d'ufficio?

- **Reati: reati perseguibili d'ufficio**
- Si può affermare che la violenza, la minaccia o la denigrazione perpetrate nel tempo e nello spazio scuola ai danni di un docente o del DS, quale che sia l'autore (genitore o studente minorenni o maggiorenne), integrando uno dei reati visti, impone al DS di denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria.
- L'adempimento dell'obbligo di denuncia, se il reato denunciato risultasse poi insussistente a seguito delle indagini giudiziarie o del processo, non comporta responsabilità civile per il pubblico ufficiale che abbia doverosamente presentato la denuncia.



# Responsabilità civile

- Il reato (ma comunque qualsiasi fatto illecito, anche non costituente reato) può produrre anche conseguenze di tipo civilistico, obbligando il colpevole (o le persone che, a norma di legge, devono rispondere per il fatto di lui), alla restituzione o al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.



# Responsabilità civile

## **chi è il danneggiato?**

Principalmente il dipendente: la scuola non ha titolo ad agire per i danni personali subiti dal dipendente.

Se il dipendente si assenta dal servizio per le conseguenze dell'aggressione, la scuola è anch'essa civilisticamente danneggiata e avrà titolo (anzi, è obbligata) ad agire contro l'aggressore nelle forme della cd tutela del terzo leso dall'illecito (retribuzioni corrisposte "a vuoto"): es. i genitori per fatto proprio commissivo (violenza, offesa) o per culpa in educando (violenza, offesa del figlio).

Nel caso di reati plurioffensivi, a tale danno può aggiungersi quello derivante dalla lesione dell'azione pubblica (ad es. disservizio) o anche all'immagine (per la costituzione di parte civile, v. L. 3/1991).